

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SOCIO-ASSISTENZIALE

SOS SOLBIATE OLONA

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Solbiate Olona, Via Sant'Antonino un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza denominata "S.O.S. SOLBIATE OLONA".

Art. 2 - L'Associazione si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, non ha fini di lucro ed è apartitica: potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3 - Gli scopi che l'Associazione persegue nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale e contribuire alla affermazione dei principi di mutualità;
- b) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- e) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative di sperimentazioni innovatrici.

Art. 4 - L'Associazione perseguirà i propri scopi:

- a) trasportando ammalati e diversamente abili;
- b) prestando assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati;
- c) assistendo ammalati od infortunati nel loro domicilio;
- d) assistendo gli emarginati;
- e) promuovendo ed organizzando corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
- f) concorrendo con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;
- g) costituendo, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio approvato dall'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- h) partecipando a congressi, seminari, incontri (nazionali ed internazionali nei quali si dibattano problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza;
- i) effettuando ogni altro servizio-attività idoneo al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali; potrà inoltre collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre associazioni sempre al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Titolo II - I SOCI

Art. 6 - Possono esser soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che sottoscrivano la quota associativa di 5 (cinque) Euro entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea (anno solare).

Art. 7 - I soci si distinguono in due categorie tra loro complementari: soci aspiranti, soci volontari. I soci aspiranti e volontari sono persone di accertata buona condotta civile e morale, che gratuitamente mettono a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statuari.

Art. 8 - I soci aspiranti dovranno inviare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di iscrizione comporta accettazione dello Statuto ed impegna il socio a tutti gli effetti statuari ed alla disciplina dell'Associazione. Il socio aspirante conseguirà la qualifica di socio volontario previa valutazione e delibera del Consiglio.

Art. 9 - Potranno altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzante, tutte le persone di ambo i sessi che condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico. I simpatizzanti non sono tenuti ad osservare le norme statuarie.

Art. 10 - I soci volontari ed aspiranti partecipano alla assemblea con diritto di voto. Ogni socio potrà formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per morte, morosità, decadenza, per esclusione. Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che svolgono in proprio le stesse attività della Associazione

Volontaria; per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione o perché utilizzino per scopi personali o partitici l'appartenenza all'Associazione. La decisione di esclusione verrà presa dal Consiglio Direttivo. Il socio ha comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento presentando le proprie dimissioni al Presidente.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. Tutte le elezioni per le cariche sociali a qualsiasi livello, avvengono per votazione a scrutinio segreto, a maggioranza relativa. Alle liste dei candidati, possono partecipare tutti i soci Volontari.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e/o comunicazione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci tramite apposita convocazione scritta. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15 - Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni 3 anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo e l'ammissione di nuovi soci.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci qualora non intervenga un veto da parte della maggioranza dei soci fondatori ancora attivi all'interno dell'Associazione, tale veto per essere apposto è da fondarsi su almeno tre soci fondatori. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 18 - Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Art. 19 - Altra carica eletta dall'assemblea è il Responsabile Corpo Volontari (RCV), il quale dura in carica un anno ed è rieleggibile. Rende conto all'Assemblea dei Soci volontari e in caso di impedimento è sostituito dal Presidente.

Art. 20 - Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di quattro quinti degli associati.

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 21 - Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del Consiglio: il Presidente cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni; un vice presidente, l'amministratore - tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina anche fra i non consiglieri il Direttore Sanitario di cui alla Legge Regionale N. 5/86;

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, fra l'altro, al Consiglio Direttivo: curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, redigere i rendiconti consuntivi e preventivi, porre in essere tutti gli atti e stipulare tutti i negoziati di ogni genere inerenti all'attività sociale, conferire procure, deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati per quanto previsto dall'art. 11, elaborare i regolamenti interno e di eventuali varie strutture

Art. 24 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in

carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 25 - L'amministratore Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario. Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione. Redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio, verso cui è direttamente responsabile. Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative. Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e con uffici postali.

Art. 26 - Il Direttore Sanitario è un medico eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti. Deve essere Socio Volontario. E' responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare: conduce corsi di pronto soccorso, esercita sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario, redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Assemblea, promuove e organizza previo il parere del Consiglio o su incarico di questo, corsi di studio e aggiornamento e simili aventi per oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione, cura e gestisce le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione. Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue attribuzioni. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Art. 27 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative, rendite patrimoniali, contributi, oblazioni e donazioni di qualsiasi genere, corrispettivi per prestazioni, ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, lasciti, eredità, legati a donazioni purché accettati con delibera dell'Assemblea, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Finché questa dura gli associati non possono pretendere la restituzione dei contributi versati o la divisione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto saranno destinati al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 29 - In caso di estinzione dell'Associazione i beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni o enti che perseguano scopi analoghi

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo nonché alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Solbiate Olona, 16 gennaio 2008